



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 58 IN SEDUTA DEL 18/3/2020

OGGETTO	Proroga di Validità del Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina ed Isola Verde.
---------	---

Nell'anno duemilaventi addì 18 del mese di marzo alle ore 12:11 si è riunita la Giunta Comunale secondo le modalità previste dall'art.73 com.1 del D.L. 17/03/2020 n.18.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Frizziero Luciano	Assessore	X	
4	Cavazzana Genny	Assessore	X	
5	Stecco Daniele	Assessore	X	
6	Penzo Alessandra	Assessore	X	
7	Penzo Isabella	Assessore	X	
TOTALE			7	0

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;
- con deliberazione della C.C. n. 185 del 22/12/2009 è stata approvata la variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile di Sottomarina ed Isola Verde, che ai sensi dell'art.20, comma 9^a della L.R.V. n. 11/2004, ha efficacia per anni 10;
- lo stesso articolo 20 della citata legge regionale al comma 11^a così recita " il Comune può prorogare la validità del piano per un periodo non superiore a cinque anni";
- rimane ferma la volontà dell'Amministrazione Comunale di vedere attuate le previsioni contenute in tale strumento urbanistico;

CONSIDERATO CHE:

- la programmazione urbanistica di livello comunale ha confermato la vocazione produttiva di tale area inserendola all'interno dei centri urbanizzati consolidati di cui alla legge regionale n.14/2017, approvati con D.G.C. n. 163 del 24/08/2017;
- dovendo attuare, come deciso dall'Amministrazione Comunale, gli interventi in esso previsti, si rende necessaria la proroga della sua validità, ai sensi del comma 11^a dell'art.20 della L.R. 23/04/2004 n.11, per un periodo di anni cinque e cioè fino alla data del 22/12/2024;
- preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 espresso dal Dirigente del servizio sulla proposta della presente deliberazione;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, è stata pubblicata nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'Ente.

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il provvedimento sindacale n.9 in data 11/03/2020 con il quale è stato nominato il Dott. Gianni Favaretto dirigente del Settore Urbanistica;
- l'art. 20, della L.R. n° 11/2004 s.m.i.;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI PROROGARE** di ulteriori anni cinque, a far data dalla scadenza, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 11[^] della L.R. n.11/2004, i termini di validità del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell'Arenile di Sottomarina e Isola Verde, approvato con D.C.C. n. 185 del 22/12/2009 e successive varianti;
- **DI DEMANDARE** al Dirigente del Settore Urbanistica gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione.
- **DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs 33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'Ente.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco
Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 27/03/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 27/03/2020

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: